



CAPITOLO 11: L'ATTUAZIONE DEL "CONTROLLO ANALOGO" NEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

A cura dell'Avv. Marco Mariani, dell'Avv. Fausto Galilei e dell' Arch. Alfiero Moretti

A) PREMESSA

Dalla Sentenza Teckal (18.11.1999) della Corte di Giustizia delle C.E. sono passati circa 9 anni. Dalla riforma dell'art. 113 del Tuel n. 267/2000 (con l' art. 14 L. 24/11/2003 n. 326 e con l'art. 4 comma 234 L. 24/12/2003 n. 356) sono passati circa 5 anni.

Da allora si è sviluppata sul tema una produzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale sempre più chiara e puntuale e nel contempo vasti contributi della dottrina.

Il contributo che intendiamo dare con il presente lavoro non vuole aggiungere nulla a quanto sopra in termini di analisi del fenomeno dell'affidamento in house dei servizi pubblici locali. Intende invece **fornire dopo molto tempo, uno strumento concreto di attuazione del "controllo analogo" che come è noto è requisito essenziale di legittimità dell'affidamento del servizio.**

Infatti nonostante il lasso temporale trascorso dall'ingresso giurisprudenziale e normativo dell'in house providing, nonostante che in Italia su 103 Gestori del solo servizio idrico integrato ben 67 siano stati affidati dalle AATO a società a capitale interamente pubblico, non si è a conoscenza di una compiuta ed organica attuazione del "controllo analogo" nel rigoroso rispetto dei principi vigenti a tutti noti.

Con il presente lavoro si intendono pertanto fornire tre documenti riguardanti:

1)uno Statuto di una società per azioni a partecipazione totalmente pubblica destinataria di un affidamento diretto del servizio idrico integrato ed anche (in data anteriore al 1990) del servizio rifiuti armonizzato con l'in house e con l'attuazione del controllo analogo;

2)un commento allo stesso Statuto modificato;

3)un Regolamento disciplinante la concreta attuazione del controllo analogo da sottoporre a tutti i Consigli comunali dei Comuni soci della società totalmente pubblica affidataria dei predetti servizi in house.

C) GLI ATTI PER LA CONCRETA ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO.

Dopo la premessa e l'inquadramento in termini generali dell'in house e delle caratteristiche del controllo analogo veniamo ai documenti concreti su cui si è lavorato nel caso specifico per attuare il controllo analogo suddetto. I documenti sono tre:

1) uno Statuto di una società in house armonizzato con i principi del controllo analogo;

2)una Relazione illustrativa delle modifiche statutarie di cui sopra;

3)un Regolamento tipo di attuazione del controllo analogo che dovrà essere deliberato da tutti i Consigli Comunali dei Comuni soci della società in house.

I tre documenti sono di seguito allegati.

1) Statuto società in house

STATUTO Valle Umbra Servizi Spa

Titolo I

Costituzione, sede, durata, oggetto

Art. 1 – Costituzione

Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. C) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. è costituita - per trasformazione ai sensi del codice civile della previgente società consortile per azioni – una società a totale capitale pubblico locale denominata Valle Umbra Servizi S.p.A.(per la gestione dei servizi pubblici locali..

La società è soggetta all'indirizzo e controllo degli Enti locali soci nelle forme previste dagli articoli del successivo Titolo VI "Del controllo dei soci".

Art. 2 – Sede

La società ha sede legale in Spoleto all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali, ad esempio: succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze) in Italia o all'estero, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato (previa autorizzazione del Comitato di controllo analogo).

Art. 3 – Durata

La società ha durata sino al 31 dicembre 2049.

Proroghe o anticipato scioglimento potranno essere deliberate in sede di assemblea straordinaria con l'osservanza delle disposizioni di legge anche nel rispetto delle minoranze.

Art. 4 – Oggetto

4.1) produzione, trasporto, trattamento, distribuzione del gas;

4.2) produzione e distribuzione a mezzo reti di calore (teleriscaldamento) per uso domestico e per altri usi;

4.3) produzione e gestione del calore e del raffrescamento per uso domestico e altri usi;

4.4) captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per usi potabili e non;

4.5) raccolta, collettamento, trattamento e smaltimento delle acque reflue [di rifiuto] urbane e industriali e loro eventuale riutilizzo;

4.6) raccolta trasporto in conto proprio e conto terzi e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalle vigenti leggi;

4.7) attività diverse di igiene urbana e ambientale come: espurgo pozzi neri; raccolta differenziata e dei rifiuti ingombranti; derattizzazione, demuscazione, disinfestazione, disinfezione;

4.8) commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal trattamento dei rifiuti;

4.9) altri servizi complementari di igiene urbana e ambientale affidati dai Comuni e regolati con apposito "contratto di servizio";

4.10) attività per processi di produzione di energia elettrica, cogenerazione, termovalorizzazione, telefonia e cablaggio delle reti;

4.11) attività connesse e accessorie a queste prime.

I suddetti servizi e attività formano oggetto della Società nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla gestione ed esercizio degli stessi.

Nei settori di proprio interesse la società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali nonché acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni.

Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate solo direttamente. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, previa autorizzazione del Comitato di controllo analogo con l'esclusione dello svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e del D.Lgs 58/1998 e potrà inoltre, rilasciare garanzie reali e personali.

Al fine di garantire che la Società possa realizzare la parte più importante della propria attività in favore degli enti pubblici che la controllano, la Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività di cui ai punti da 4.1) a 4.11) per conto degli Enti Locali Soci in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo.

Il Collegio Sindacale attesta, mediante apposita relazione, entro il la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato annuo realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e le attività svolti per conto degli Enti Locali Soci.

Titolo II

Dei soci

Art. 5 – Soci

Potranno assumere la qualità di socio con la titolarità di ogni diritto ed obbligo conseguente a detto status:

5.1) Enti locali e altri enti pubblici ovvero consorzi tra detti soggetti.

Ad ogni fine ed effetto comunque connessi al patto sociale, il domicilio di ciascun socio sarà quello risultante dai libri sociali ed in particolare dal libro soci.

Art. 6 – Facoltà di recesso

Il diritto di recesso è disciplinato dagli artt. 2437, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater del codice civile.

Potrà altresì recedere nell'ipotesi di cui al successivo art. 10.11.

La liquidazione al socio receduto avverrà sulla base del più recente bilancio approvato ed in contestualità della delibera di riduzione del capitale sociale corrispondente alla partecipazione del recedente.

Il criterio di liquidazione sarà esclusivamente quello della frazione del patrimonio netto, determinato secondo i parametri civilistici, in assenza di incrementi per valutazioni di beni immateriali.

Il relativo importo verrà erogato –senza onere per interessi –entro dodici mesi a decorrere dal momento di valido esercizio del diritto di recesso.

Titolo III

Del capitale sociale, delle azioni, delle obbligazioni e degli eventuali finanziamenti dei soci

Art. 7 – Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad euro 659.250,00 (seicentocinquantanovemiladuecentocinquanta virgola zero zero) suddiviso in n.65.925(sessantacinquemilanovecentoventicinque) azioni ordinarie del valore di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato, mediante conferimenti in denaro, di crediti o di beni, nei modi e nelle entità che fossero deliberate dai soci riuniti in Assemblea straordinaria.

Art. 8 – Azioni

Le azioni sono nominative e la titolarità di ciascuna di esse da diritto ad un voto.

Art. 9 – Vincoli sulle azioni

Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia, né in godimento.

Art. 10 –Trasferimento di azioni. Diritto di prelazione e clausole di gradimento

Le azioni sono trasferibili solo ai soci ovvero agli altri Enti pubblici che affidino alla società la gestione dei servizi pubblici di cui sono titolari.

Il socio che intendesse alienare in tutto od in parte la propria partecipazione azionaria, sarà tenuto a formalizzare la promessa di trasferimento in forma di contratto preliminare di cessione di azioni sottoposto alle condizioni sospensive il cui avverarsi sarà costituito, oltre che dal mancato esercizio del diritto di prelazione di cui appresso, dall'intervenuto gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine sociale, da parte di tanti soci portatori di azioni rappresentanti almeno il 51% del capitale sociale.

Il mancato gradimento all'ingresso del nuovo socio dovrà essere espressamente motivato e potrà essere fondato esclusivamente su ragioni di incompatibilità con la tutela e del superiore interesse pubblico intrinseco all'oggetto sociale relativo alla produzione, erogazione e gestione di servizi pubblici.

Il Diritto di prelazione è escluso sulle azioni di proprietà dei Comuni soci qualora il trasferimento avvenga tra Comuni stessi.

In particolare:

10.1) Il medesimo socio aspirante cedente sarà obbligato a notificare per il tramite di ufficiali giudiziari a ciascuno dei soci l'appena detto contratto preliminare condizionato, in cui –a pena di nullità –dovranno essere individuati il nominativo del promittente acquirente e tutti gli elementi essenziali della promessa compravendita.

10.2) Il diritto di prelazione all'acquisto spetterà in diretta proporzione in riferimento alla partecipazione già posseduta, calcolata - non sull'intero capitale sociale - ma sulla somma delle azioni portate da tutti i soci, con esclusione di quelle possedute dall'aspirante venditore.

10.3) Il diritto di prelazione si estenderà automaticamente fra i soli aspiranti acquirenti anche in riferimento alle azioni proposte agli altri soci che abbiano rinunciato od omesso il tempestivo esercizio del diritto nei modi, nei termini e con i limiti qui di seguito indicati.

10.4) Nei centoventi giorni successivi ciascuno dei destinatari dovrà manifestare al proponente la propria volontà o meno di procedere all'acquisto della partecipazione a corrispettivo anche diverso da quello prossimo ad ottenersi con terzi, ma in entità almeno pari alla proporzionale quota di patrimonio netto civilisticamente determinato con riferimento al più recente bilancio approvato.

L'interessato all'acquisto, nel testo di detta comunicazione, dovrà precisare se il proprio interesse è limitato alla sola proporzionale quota spettante in prelazione, oppure sia esteso all'ulteriore quota da calcolare ad effetto del mancato esercizio alla prelazione da parte degli altri aventi diritto che eventualmente vi avessero rinunciato.

10.5) Entro trenta giorni dallo spirare del sopra detto termine ogni aspirante acquirente dovrà esser reso edotto dall'aspirante venditore sulla quota che –ad effetto delle comunicate volontà di acquistare - dovrà formare oggetto di singoli atti di cessione di trasferimento di azioni.

10.6) Per l'ipotesi in cui, in conseguenza delle volontà manifestate da parte di ciascun avente diritto alla prelazione, non si raggiungesse l'intero numero delle azioni offerte in vendita e, nei trenta giorni successivi, alcun aspirante acquirente avesse manifestato all'aspirante venditore la volontà di estendere il proprio acquisto all'ulteriore numero di azioni a completamento del pacchetto proposto in vendita, la parte aspirante venditrice rimarrà libera da ogni vincolo di prelazione e quindi di cedere – salvo l'avveramento dell'ulteriore condizione del gradimento (di cui appresso) - al già identificato soggetto terzo, entro i successivi novanta giorni, la propria partecipazione azionaria come sopra offerta.

10.7) Decorso tale termine senza che si sia perfezionata la vendita, qualora il titolare delle azioni mantenesse la volontà di cessione, dovrà di nuovo promuovere dall'inizio la suesposta procedura di prelazione.

10.8) Le promesse di cessione di partecipazione azionaria che risultassero eseguibili in favore di terzi per mancato esercizio del diritto di prelazione come sopra specificato, rimarranno comunque condizionate dall'ottenimento del gradimento all'ingresso dell'aspirante socio nella compagine sociale che, entro trenta giorni dall'accertamento del mancato esercizio della prelazione

dall'Assemblea dei soci dovrà manifestare con voto favorevole di almeno il 51% del capitale sociale.

10.9) Qualora nel predetto termine gli aventi diritto non manifestassero alcuna volontà, oppure esprimessero il loro gradimento, il socio aspirante cedente potrà eseguire il notificato contratto preliminare, stipulando la vendita delle azioni negli esatti modi e termini ivi indicati.

10.10) Le disposizioni sopra esposte si applicano anche in caso di trasferimento di diritti di opzione su deliberati aumenti di capitale o diritti di conversione di prestiti obbligazionari.

10.11) Ove invece non intervenisse il gradimento, per il socio che aspiri all'uscita dalla compagine sociale rimarrà il legittimo esercizio del diritto di recesso di cui al superiore art. 6.

Qualora il trasferimento venisse esercitato in violazione della procedura di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di non inscrivere detto trasferimento nel libro dei soci ed il trasferimento è comunque inefficace nei confronti della società.

Art. 11 – Obbligazioni

La società, con delibera dei soci assunta in assemblea straordinaria, potrà emettere prestiti obbligazionari, convertibili o non, determinandone il rendimento, le modalità di rimborso, l'eventuale facoltà di conversione ed i relativi termini, precisando –in tal caso – l'entità del capitale sociale ottenibile dalla conversione di ogni obbligazione, comunque nel rispetto della normativa vigente nonché delle norme statutarie ed in particolare di quelle contenute nell'art. 10.

Ogni altro elemento utile dovrà esser determinato nel regolamento dell'emittendo prestito obbligazionario.

Comunque, ove il prestito obbligazionario fosse convertibile – o per la parte di esso che fosse tale – non potrà esser prevista una modalità di collocazione che non preveda l'opzione in favore dei soci in diretta proporzione sulla partecipazione azionaria da ciascun socio posseduta.

Detta opzione dovrà poi comunque operare in favore dei soci esercenti tale diritto su tutte le obbligazioni convertibili eventualmente rimaste inopstate.

Art. 12 – Anticipazioni e finanziamenti soci

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo IV

Degli organi sociali

Art. 13 –Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega conferita, l'Amministratore Delegato;
- d) il Collegio sindacale.

Art. 14 – Assemblea

L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Essa può esser riunita anche fuori dalla sede sociale, purché nell'Unione Europea.

In particolare:

14.1) Convocazione

L'assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione in ogni tempo l'organo amministrativo lo ritenga necessario o semplicemente opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ex art. 2367 c.c., oppure dal Collegio sindacale.

L'assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 gg. qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano

particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, la cui ricorrenza deve essere segnalata dagli Amministratori nella Relazione sulla gestione sociale.

Le convocazioni sono fatte a cura dell'organo amministrativo o da un amministratore anche solo all'uopo delegato mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R. che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

In mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo non presenti all'Assemblea.

14.2) Intervento e rappresentanza in Assemblea

Il diritto di intervento in assemblea è regolato dall'art. 2370 c.c.

Non è richiesto il preventivo deposito delle rispettive azioni facendo fede il libro soci ovvero la dimostrazione del possesso dei titoli azionari.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, purché non amministratore, né sindaco o dipendente della società.

Il Presidente dell'assemblea constaterà il diritto di intervento e la legittimità della delega.

14.3) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o nei casi di sua assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Un dipendente della società funge da Segretario dell'Assemblea.

Lo svolgimento e le delibere delle Assemblee dovranno risultare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, oppure quando il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di redigere il verbale nel ruolo di segretario verrà assunta da notaio.

14.4) Quorum e maggioranze per la costituzione e per le delibere assembleari.

14.4.1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di tanti soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria stessa, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale; in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del capitale presente.

14.4.2) L'assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto di tanti soci che rappresentino almeno i 3/4 del capitale sociale.

Art. 15 – Competenze dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha tutte le competenze stabilite dall'art. 2364 c.c. nonché tutte quelle attribuite per legge, fermo l'esercizio del controllo analogo..

Art. 16 – Competenze dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha tutte le competenze stabilite dall'art. 2365 c.c. nonché tutte quelle attribuite per legge.

Art. 17 – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da 3 membri, anche non soci, ivi compreso il Presidente.

L'elezione degli amministratori ad opera dell'Assemblea ordinaria dovrà avvenire con voto palese.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono in concomitanza con l'approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato; gli stessi sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare fra i propri componenti un vicepresidente ed un amministratore delegato, precisandone – all’atto della nomina –le deleghe, con espressa previsione di facoltà di revoca anche senza giusta causa, fatte salve le attribuzioni che non possono essere delegate per legge.

L’Amministratore Delegato, ai sensi dell’art. 2381 co. 5, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con periodicità almeno ogni 180 gg., mediante relazione scritta sull’attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle Società controllate, con particolare riferimento a quelle in potenziale conflitto di interessi .

La delega non limita la competenza del Consiglio poiché questo può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Il Consiglio potrà anche individuare al proprio interno un comitato esecutivo ovvero procuratori speciali.

Se nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui all’art. 2386 c.c.

Qualora per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto il Consiglio d’amministrazione e l’Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l’Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l’accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

A ciascun amministratore spetterà il rimborso delle spese documentate che avrà sostenuto per l’espletamento di quell’incarico ed un emolumento nella misura che, all’interno dell’entità complessiva di compenso deliberata dall’Assemblea in favore dell’organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione avrà determinato per aver tenuto conto degli specifici incarichi attribuiti.

Art. 18 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri fermo l’esercizio del controllo analogo, per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’Assemblea e quelli relativi all’affitto e/o la cessione dell’azienda o di rami di essa.

Ai sensi dell’art. 2381 c.c. u.c. gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e possono chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società, oltre quelle fornite con la relazione di cui al co. 4 dell’art. 18 dello Statuto.

Art. 19 – Competenze e prerogative del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente se nominato.

La rappresentanza legale della società spetta anche all’Amministratore Delegato se nella delega rientra l’atto o la categoria di atti da compiere; nonché a procuratori speciali purché muniti di specifico mandato.

Art. 20 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della società o altrove, ogni qualvolta il Presidente –di sua iniziativa o per richiesta di almeno tre consiglieri –provveda alla convocazione.

Questa va fatta per lettera raccomandata o, in caso di urgenza, per telegramma e/o fax e/o e-mail, inoltrati in caso di urgenza almeno 24 ore prima di quello fissato per l’adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo.

Sono comunque valide le riunioni in cui siano presenti tutti i soggetti da convocare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso di suo impedimento dal vicepresidente o, in ulteriore assenza, dal consigliere anziano.

Le deliberazioni dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo dove è stato convocato.

Art. 21 – Quorum e maggioranze

Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito in riunione se sarà presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti dall'Assemblea che li ha nominati.

Il Presidente del Collegio è nominato dai soci.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai Soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403-bis del codice civile. Allo stesso è attribuita anche la funzione di controllo contabile, pertanto i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Non possono essere eletti alla carica di Sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio, tutti coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Ove il controllo contabile non possa essere esercitato dal Collegio sindacale, ai sensi del comma 3 dell'art. 2409-bis del codice civile, l'Assemblea nomina un revisore contabile o una società di revisione incaricata di svolgere tale funzione, determinandone il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; tali organi sono rieleggibili.

Il Revisore contabile o la Società di revisione devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinques c.c.. In difetto sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza gli Amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

Il Revisore contabile o la Società di revisione, anche mediante scambi tempestivi di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti con il Collegio sindacale, svolgono tutte le funzioni indicate dall'art. 2409-ter del codice civile, documentando l'attività svolta in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Titolo V

Del bilancio e degli utili

Art. 23 – Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Art. 24 – Ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il 95% (novantacinque per cento) a disposizione dell'Assemblea.

Art. 25 – Pagamento dei dividendi

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Titolo VI

Del controllo dei soci

Art. 26 – Controllo dei soci

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l'istituzione di un organismo denominato di "COORDINAMENTO DEI SOCI" il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci da sottoscrivere entro il termine di 60 giorni.

In particolare l'Organismo di coordinamento dei soci è investito di tutti i poteri definiti nel Regolamento attuativo del controllo analogo approvato dai Consigli comunali dei Comuni soci.

Titolo VII

Dello scioglimento e della liquidazione

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie di diritto nei casi espressamente previsti dagli artt. 2484 e ss. c.c.

Art. 28 – Liquidatori

Il liquidatore o i liquidatori sono nominati con la stessa delibera di scioglimento e l'Assemblea determinerà anche i poteri ed i criteri di liquidazione, fermi gli obblighi di legge.

Titolo VIII

Clausola di rinvio

Art. 29 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, si applica la normativa vigente in materia.

Titolo IX

Clausola compromissoria

Art. 30 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società, sempre che queste abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, fatta eccezione per quelle nelle quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno sottoposte al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, nominati dal Presidente del Tribunale di Spoleto.

Il Collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

Il collegio arbitrale giudicherà ritualmente sempre secondo diritto.

Per quanto non espressamente dichiarato si rinvia agli articoli 34-35-36-37 del D.Lgs. 17/01/03 n. 5, nonché dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi 90 gg., esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente art. 6 dello Statuto.

F.to Pier Giorgio Carigi

F.to Notaio Giuseppe Boemi

2) Relazione illustrativa modifiche statutarie

Relazione illustrativa delle modifiche apportate allo statuto della società V.u.s. s.p.a. al fine della armonizzazione all'affidamento in house.

La presente relazione illustra in modo sintetico le modifiche allo statuto della società V.U.S. S.p.A. rese necessarie dalla volontà di allineare completamente e correttamente l'assetto societario al modello dell'*in house providing*.

A tal fine, viene di seguito fornita una breve descrizione delle ragioni giuridiche che motivano ciascuna proposta di modifica, ripercorrendo l'articolazione dello statuto stesso.

ART. 1 – COSTITUZIONE

È stato eliminato il riferimento alla locuzione “*servizi pubblici locali a rilevanza industriale*”, stante le modificazioni che l'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, convertito con modificazioni in legge n. 326/2003, aveva apportato all'art. 113 del d.lgs 267/2000, come già modificato dall'art. 35, comma 15, legge n. 448 del 2001.

Con tale modificazione del 2003, infatti, alla rubrica dell'art. 113 del d.lgs 267/2000 è stata introdotta la locuzione “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*” in luogo della locuzione “*servizi pubblici locali di rilevanza industriale*”.

Non è stato ritenuto necessario inserire la nuova locuzione “*di rilevanza economica*” in quanto la più generale dicitura proposta – ossia “*gestione dei servizi pubblici locali*” – risulta onnicomprensiva sia dei servizi di rilevanza economica di cui all'art. 113, sia dei servizi privi di rilevanza economica di cui al successivo art. 113 bis.

È stato inoltre inserito un ultimo paragrafo in cui viene espresso il principio secondo cui la società è sottoposta al controllo dei soci, al fine di introdurre meccanismi che configurino un rapporto di *in house providing*.

ART. 2 – SEDE

È stata inserita la previsione secondo cui ogni spostamento della sede, nonché ogni istituzione o soppressione di unità locali operative, pur rimanendo nella competenza dell'organo amministrativo, dovrà essere previamente autorizzata dal “*Coordinamento dei soci*”. Ciò al fine di concretare le condizioni per la sussistenza di un effettivo controllo degli enti soci sulla gestione della società.

ART. 4 – OGGETTO

Sono state apportate alcune modificazioni, in particolare:

- al primo paragrafo dell'art. 4, è stata eliminato il riferimento alla possibilità dello svolgimento di attività tramite società controllate, collegate o partecipate, al fine di allineare le previsioni statutarie al dettato normativo e conforme orientamento giurisprudenziale secondo cui il controllo analogo, deve essere esercitato direttamente dai soci sulla società in house dal momento che quello esercitato sui propri uffici e servizi (dell'Ente locale) non ammette interposizioni o intermediazioni di altri soggetti. Si consideri inoltre la rilevante novità dell'art. 3 comma 27 e 28 della legge Finanziaria 2008 n. 244/2007 ove si sancisce l'obbligo di chiusura di tutte la partecipate non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente locale. al punto 4.1), l'eliminazione del riferimento alla attività di vendita di gas naturale, in quanto a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 164/2000, tale attività non costituisce più servizio pubblico; al punto 4.1), l'introduzione di una clausola generale volta a circoscrivere le attività inerenti la filiera del gas naturale a quelle consentite dall'ordinamento e quindi esclusa la vendita;

- al punto 4.5), la sostituzione delle parole “*di rifiuto*” con la parola “*reflue*”, al fine di allineare il lessico statutario a quello adottato dal legislatore all’art. 74, comma 1, lettere h) e i) del d.lgs 152/2006.
- viene eliminato il quarto paragrafo, ossia dalle parole “*Tutte le attività*” alle parole “*dell’art. 2361*”, al fine di evitare ipotesi di controllo indiretto per le ragioni già esposte.
- viene introdotto un ultimo paragrafo in cui, al fine di concretizzare i requisiti necessari per un corretto rapporti di *in house providing*, è specificata la quota di fatturato annuo minima che la società dovrà realizzare nello svolgimento di attività prestate a favore dei soci, nonché è introdotto un meccanismo di controllo del rispetto di tale quota di fatturato minima da parte del collegio dei sindaci.

ART. 5 – SOCI

Sono stati eliminati i paragrafi 5.2), 5.3), 5.4) e 5.5) e tutti i riferimenti alla possibilità che soggetti privati partecipino al capitale sociale, in aderenza all’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui anche la mera possibilità che soci privati partecipino al capitale sociale esclude la sussistenza di una situazione di “controllo analogo” e quindi esporrebbe i Comuni e l’AATO a responsabilità amministrativa e contabile.

ART. 10 – TRASFERIMENTO DI AZIONI. DIRITTO DI PRELAZIONE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO

È stata inserita la previsione per cui le partecipazioni alla società potranno essere possedute soltanto da soggetti pubblici che affidino i propri servizi alla società, in modo da coordinarsi con il precedente art. 5 e in modo da garantire la totale partecipazione pubblica al capitale sociale.

Sono stati inoltre eliminati i riferimenti alla partecipazione di soci privati.

ART. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viene introdotta una clausola generale di salvaguardia dei poteri del “*Coordinamento dei soci*”, al fine di chiarire e delimitare i poteri del Consiglio di amministrazione. Viene altresì eliminato il riferimento alle limitazioni dei poteri degli amministratori in tema di cessione e affitto dell’azienda o di rami dell’azienda per esigenze di coordinamento, in quanto tali limitazioni sono inserite nel successivo art. 26 e nel Regolamento attuativo del controllo analogo.

ART. 26 – CONTROLLO DEI SOCI

L’articolo è stato modificato nel senso di attribuire direttamente all’Organismo di controllo ogni potere e ogni competenza in tema di autorizzazione preventiva e vigilanza sull’operato del Consiglio di amministrazione. È demandata a un apposito Regolamento la disciplina del funzionamento dell’Organismo di controllo.

La finalità è quella di accentrare in un unico soggetto – il Coordinamento dei soci – che è espressione degli enti soci quelle funzioni necessarie per l’instaurazione di un corretto rapporto di *in house providing* fra i soci e la società.

(Si propone l’abrogazione di tutto il resto dell’art. 26 e l’art. 27 in quanto la materia non è di competenza dello Statuto di VUS ove quindi vengono lasciati solo i principi generali del controllo analogo cui la società deve sottostare, ma è competenza diretta ed esclusiva dei Consigli comunali chiamati ad approvare la relativa convenzione con allegato Regolamento del Controllo analogo ai sensi dell’art. 42 comma 2, lett. c) del TUEL n. 267/2000. Si noti che nello statuto attuale il controllo analogo è incentrato su deliberazioni dei consigli comunali attraverso il meccanismo delle autorizzazioni. Ciò renderebbe impossibile qualsiasi funzionamento della società. Invece il controllo analogo nella proposta di Regolamento attuativo viene incentrata in maniera snella ed operativa sul Coordinamento dei soci. Ciò oltre ad essere funzionale è anche corrispondente allo

spirito della norma in quanto all'interno dell'Ente locale il controllo analogo sui propri uffici è esercitato dal Sindaco o Assessori e non dal Consiglio comunale.)

ART. 31 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Non è stata eliminata la clausola compromissoria, in quanto l'art. 3, comma 19, della legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) si riferisce esclusivamente ai contratti pubblici d'appalto. Tale disposizione recita, infatti, che *“È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti”*.

3) Regolamento di attuazione del controllo analogo

REGOLAMENTO per le modalità di nomina, composizione e funzionamento del Coordinamento dei Soci per l'attuazione del controllo analogo sulla Valle Umbria Servizi s.p.a.(VUSspa).

Fra i Comuni di soci di VUS spa si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che:

- L'Autorità di Ambito Umbria 3 acqua e rifiuti con deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci rispettivamente n. 6 dell'8 giugno 2007 per il servizio idrico integrato (a modifica di precedente affidamento del 17 dicembre 2001) e n. 1 del 31 maggio 2006 per il servizio rifiuti urbani ha affidato i due servizi con la formula in house ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. alla VUS spa costituita tra i 22 comuni dell'ambito territoriale ottimale n. 3 della regione Umbria;
- detta società è soggetta ai poteri di indirizzo e controllo a analogo a quello esercitato sui propri uffici degli Enti locali soci nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 26 e ss. del vigente Statuto di VUS spa all'uopo modificato nel corso del 2007;
- ai sensi dell'art. 26 del suddetto Statuto, al fine di consentire ai soci di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, è istituito un organismo denominato “COORDINAMENTO DEI SOCI”, il quale rappresenta la sede di

informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione, verifica e autorizzazione preventiva da parte dei soci nei confronti del Consiglio di Amministrazione della società;

- per quanto attiene alle modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento del suddetto organismo, il citato articolo 26 stabilisce che i soci disciplinino i suddetti aspetti in via convenzionale entro 6° giorni adottando apposito regolamento;
- con il presente Regolamento, è, pertanto, interesse degli Enti locali soci disciplinare le modalità di nomina, le competenze e il funzionamento di detto organismo.

Art. 1 Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Composizione e nomina

2.1 Il Coordinamento dei soci è composto da **5 Sindaci Soci**, eletti secondo le modalità di cui al successivo punto 2.4.

2.2 Nelle sedute del coordinamento i Sindaci soci possono essere rappresentati da un Assessore loro delegato.

2.3 Nelle sedute i Sindaci o i loro delegati sono assistiti da una **Segreteria tecnica** di supporto, così come previsto dal successivo art. 3.

2.4 Al fine di garantire un'equa rappresentatività dell'intero territorio di ambito, il Coordinamento dei soci è composto da 5 Sindaci Soci, ai sensi di quanto previsto al punto 2.1, scelti tra i raggruppamenti comunali di seguito elencati:

- a) il Sindaco o suo delegato del Comune di Foligno;
- b) il Sindaco o suo delegato del Comune di Spoleto;
- c) un Sindaco, a scelta, in rappresentanza dei Comuni della Valnerina;
- d) tre Sindaci, a scelta, in rappresentanza dei Comuni restanti;

I Sindaci della lettera a) e b) sono membri permanenti. I restanti Sindaci durano in carica un biennio dalla nomina adottandosi al riguardo il principio della rotazione.

2.5 I raggruppamenti comunali di cui alle lettere c), d) del punto 2.4 eleggono il proprio rappresentante a maggioranza e comunicano il nominativo scelto al Consiglio di amministrazione di VUS spa e alla prima Assemblea utile dei soci.

I raggruppamenti dei Comuni della lettera c) e d) sono convocati dalla Segreteria generale del Comune di Foligno o di Spoleto di intesa tra di esse che cura anche la verbalizzazione e la comunicazione ai Comuni ed alla VUS spa.

2.6 Nella prima riunione, i Sindaci del Coordinamento dei soci, convocati dal Sindaco del Comune socio maggiore azionista, eleggono a loro interno un membro che assuma le funzioni di Presidente del Coordinamento dei soci. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge non sono previsti oneri per il Coordinamento dei soci e per la segreteria tecnica di supporto.

2.7 Ogni rappresentante di cui alle precedenti lettere a), b) c), d) del punto 2.4 decade automaticamente alla scadenza del mandato elettorale del Comune di cui è rappresentante

subentrando automaticamente il Sindaco eletto per la lettera a) e b) e quello neodesignato per le altre lettere, fermo il compimento del biennio da parte dello stesso Comune.

Art. 3 Segreteria tecnica di supporto

3.1 È costituita una Segreteria tecnica di supporto composta dal Direttore generale del Comune di Foligno, dal Direttore generale del Comune di Spoleto e da un Segretario comunale designato dal Coordinamento dei soci.

3.2 La Segreteria tecnica svolge funzioni assistenza e supporto tecnico al Coordinamento dei soci.

Art. 4 Competenze del Coordinamento dei soci

4.1 Il Coordinamento dei soci esprime **pareri ed indirizzi vincolanti** in merito :

- a) all'esame della Relazione Previsionale Aziendale (RPA) contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani di investimento di breve e lungo periodo, nonché sui reports gestionali, ferme le competenze di programmazione regolazione e controllo dell'Autorità di ambito umbria3.

4.2 Il Coordinamento dei soci esprime **autorizzazione preventiva** in assenza della quale ogni atto del Consiglio di amministrazione di VUS spa è nullo ed importa responsabilità, sui seguenti atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione:

- a) ordine del giorno del C. di A. e dell'Assemblea di Vus spa. Al riguardo ricevuto preventivamente l'o.d.g. il Presidente del Coordinamento dei soci lo autorizza anche a mezzo fax o convoca il Coordinamento per modificarlo o integrarlo. Qualora entro 3 giorni dal ricevimento il Presidente del Coordinamento dei soci non adotti alcuna comunicazione l'o.d.g. si intende tacitamente approvato.
- b) pianta organica e sue variazioni, concorsi ed assunzioni, nomina dirigenti,
- c) proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge trattandosi di società interamente in house che non può prevedere la partecipazione nemmeno indiretta di soci privati e che deve svolgere la parte prevalente dei suoi servizi sul territorio dell'ato 3;
- e) operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a 50.000,00 euro salvo si tratti di:
 - d1)interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da atti di programmazione della Autorità di ambito o in quanto interventi di spesa del Piano di Ambito dell'idrico o dei rifiuti;
 - d2)pagamento di spese ricorrenti obbligatorie come spese per stipendi, spese energetiche, ecc.

4.3Sono esclusi dalle competenze del Coordinamento dei soci quegli atti di diretta competenza societaria assembleare realizzandosi automaticamente in quella sede il controllo analogo di tutti i soci, quali il Bilancio, la nomina e compensi degli amministratori, ecc..

Art. 5 Convocazione

5.1 Nelle materie di cui al precedente art. 3, il Consiglio di Amministrazione di V.U.S. dovrà trasmettere ai componenti del Coordinamento dei soci ed al Responsabile della Segreteria tecnica uno schema della deliberazione o atto che intende assumere.

5.2

Giunta la documentazione di cui al precedente articolo 4, il Presidente del Coordinamento convoca il Coordinamento dei soci che entro 10 giorni formula il parere o la autorizzazione preventiva. Il Coordinamento dei soci si riunisce presso il Comune di Foligno o di Spoleto o presso l'AATO umbria3 o presso la VuS spa.

5.3 Le riunioni del Coordinamento dei soci sono valide alla presenza della maggioranza dei rappresentati che compongono l'organismo stesso. Il Coordinamento decide con le quote AatoUmbria3 computate come segue: fermo che i Sindaci di Foligno e Spoleto esprimono nella votazione le quote rispettive in AatoUmbria3, il Sindaco del punto 2.4. c) esprime le quote dei comuni della Valnerina in AatoUmbria3 e il Sindaco del punto 2.4.d) esprime le quote dei restanti Comuni in AatoUmbria3.

5.4 Di ciascuna seduta è redatto un verbale a cura del Responsabile designato dal Presidente del coordinamento dei soci tra i componenti della Segreteria tecnica di supporto.

Art. 6 Effetti del parere o dell'autorizzazione del Coordinamento dei Soci

6.1 Il Coordinamento dei soci trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione di VUS spa, il quale è tenuto ad osservarli. La mancata autorizzazione impedisce il prosieguo dell'iter dell'atto. Nel caso di eventuali condizioni allegate all'autorizzazione le stesse vanno integralmente recepite nell'atto del Consiglio di amministrazione di VUS spa.

Art. 7 Approvazione e modifiche del presente regolamento

7.1 Il presente Regolamento viene adottato all'unanimità dai soci e potrà essere modificato dagli stessi sempre all'unanimità. Il presente Regolamento entra in vigore quando approvato dai Consigli comunali dei Comuni soci che rappresentano l'ottanta per cento delle azioni societarie.